



**COMUNE DI COMACCHIO**

*Provincia di Ferrara*

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 111 del 29 novembre 2017  
Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 29.09.2021



## **INDICE**

### **Capitolo I**

#### **Parte Generale**

- Art. 1 - Finalità
- Art. 2 - Interpretazione del Regolamento

### **Capitolo II**

#### **Consiglio Comunale – Consiglieri Comunali**

- Art. 3 - Entrata in carica – Convalida
- Art. 4 - Durata in carica del Consiglio
- Art. 5 - Attribuzioni del Consiglio
- Art. 6 - Consigliere Anziano – Determinazione della anzianità
- Art. 7 - Prerogative e compiti dei Consiglieri
- Art. 8 - Deleghe ai Consiglieri Comunali
- Art. 9 - Diritto d’iniziativa - Proposte di deliberazioni e di emendamenti
- Art. 10 - Presentazione interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno
- Art. 11 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi
- Art. 12 - Diritto al rilascio di copie di atti e documenti
- Art. 13 - Partecipazione alle adunanze
- Art. 14 - Astensione obbligatoria
- Art. 15 - Responsabilità personale – Esonero
- Art. 16 - Indirizzi e criteri per nomine e designazioni di rappresentanti

### **Capitolo III**

#### **Sessioni e Convocazioni del Consiglio Comunale – Validità ed apertura delle adunanze**

- Art. 17 - Competenza
- Art. 18 - Ordine del giorno
- Art. 19 - Data delle convocazioni
- Art. 20 - Convocazioni ordinarie, straordinarie e urgenti
- Art. 21 - Convocazione dei Consiglieri
- Art. 22 - Contenuto avviso di convocazione
- Art. 23 - Termini comunicazione degli avvisi di convocazione
- Art. 24 - Seduta di prima e seconda convocazione
- Art. 25 - Avviso al pubblico
- Art. 26 - Deposito e consultazione degli atti

### **Capitolo IV**

#### **Presidenza del Consiglio e poteri del Presidente**

- Art. 27 - Elezione del Presidente del Consiglio Comunale



- Art. 28 - Ruolo del Presidente
- Art. 29 - Compiti del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 30 - Poteri del Presidente
- Art. 31 - Poteri del Presidente rispetto ai Consiglieri
- Art. 32 - Poteri del Presidente rispetto al pubblico

## **Capitolo V**

### **Dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione dei Consiglieri**

- Art. 33 - Dimissioni
- Art. 34 - Decadenza e rimozione dalla carica
- Art. 35 - Surrogazione
- Art. 36 - Sospensione dalle funzioni

## **Capitolo VI**

### **Funzioni del Segretario**

- Art. 37 - Funzioni del Segretario Generale
- Art. 38 - Attribuzioni del Segretario
- Art. 39 - Verbali delle sedute

## **Capitolo VII**

### **Riunioni del Consiglio Comunale**

#### **Sede, Organizzazione e Modalità di Pubblicità**

- Art. 40 - Sede delle adunanze
- Art. 41 - Ammissione di funzionari e consulenti in aula
- Art. 42 - Sedute pubbliche e sedute segrete
- Art. 43 - Adunanze aperte
- Art. 44 - Trasmissione sedute del Consiglio Comunale
- Art. 45 - Riprese audio-video

## **Capitolo VIII**

### **Svolgimento della Seduta**

- Art. 46 - Numero legale
- Art. 47 - Sedute di prima convocazione
- Art. 48 - Sedute di seconda convocazione
- Art. 49 - Apertura della seduta
- Art. 50 - Funzioni dei Consiglieri scrutatori
- Art. 51 - Argomenti non iscritti all'ordine del giorno
- Art. 52 - Ordine della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno
- Art. 53 - Approvazione del processo verbale della seduta precedente



- Art. 54 - Comunicazioni del Presidente e del Sindaco
- Art. 55 - Posto degli oratori e diritto a parlare
- Art. 56 - Questione pregiudiziale e questione sospensiva
- Art. 57 - Interventi dei Consiglieri – Disposizioni generali

## **Capitolo IX**

### **Discussione e ordine degli interventi**

- Art. 58 - Discussione e ordine degli interventi
- Art. 59 - Mozione d'ordine
- Art. 60 - Fatto personale ed onorabilità dei Consiglieri
- Art. 61 - Presentazione emendamenti durante la seduta
- Art. 62 - Svolgimento delle interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno
- Art. 63 - Trattazione delle interrogazioni
- Art. 64 - Trattazione delle interpellanze
- Art. 65 - Trattazione delle mozioni, ordini del giorno
- Art. 66 - Limite per lo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno
- Art. 67 - Durata degli interventi
- Art. 68 - Inosservanza dei tempi di intervento
- Art. 69 - Chiusura della discussione
- Art. 70 - Dichiarazione di voto

## **Capitolo X**

### **Votazioni**

- Art. 71 - Votazioni palesi e votazioni per scrutinio segreto
- Art. 72 - Validità delle deliberazioni
- Art. 73 - Parità di voti
- Art. 74 - Interventi nel corso della votazione
- Art. 75 - Ordine delle votazioni
- Art. 76 - Proclamazione del risultato delle votazioni
- Art. 77 - Esito delle votazioni
- Art. 78 - Contestazione dei risultati, della validità delle votazioni
- Art. 79 - Dichiarazione di immediata eseguibilità

## **Capitolo XI**

### **Processi verbali**

- Art. 80 - Compilazione verbali
- Art. 81 - Rinvio e modifica deliberazioni
- Art. 82 - Sottoscrizione dei verbali
- Art. 83 - Approvazione e pubblicazione dei verbali



## **Capitolo XII**

### **Organizzazione Gruppi consiliari – Conferenza dei capigruppo – Commissioni consiliari**

- Art. 84 - Gruppi Consiliari
- Art. 85 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 86 - Suddivisione delle Commissioni Consiliari
- Art. 87 - Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 88 - Composizione delle Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 89 - Nomina delle Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 90 - Elezione del Presidente delle Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 91 - Sedute Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 92 - Funzioni delle Commissioni Consiliari permanenti
- Art. 93 - Commissioni previste da leggi nazionali o regionali
- Art. 94 - Commissioni previste da Regolamenti Comunali
- Art. 95 - Elezioni del Presidente delle Commissioni
- Art. 96 - Commissioni costituite per problemi particolari
- Art. 97 - Commissioni d'indagine
- Art. 98 - Commissione di controllo e garanzia
- Art. 99 - Segretario delle Commissioni Consiliari

## **Capitolo XIII**

### **Disposizioni finali**

- Art. 100 - Rinvio dinamico
- Art. 101 - Entrata in vigore



## CAPITOLO I Parte Generale

### Art. 1 Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, dallo Statuto e dal presente Regolamento che attua quanto dispone l'art. 7 dell'ordinamento delle autonomie locali.
2. Copia del Regolamento deve trovarsi nella sala delle sedute, durante la seduta, a disposizione dei Consiglieri Comunali e dev'essere inviata dal Sindaco ai Consiglieri Comunali neo-eletti, nella prima seduta del Consiglio Comunale.
3. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente, ispirandosi ai principi generali dei predetti ordinamenti, udito il parere del Segretario Comunale.

### Art. 2 Interpretazione del Regolamento

1. Le questioni sollevate dai Consiglieri Comunali, al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente.
2. Il Presidente incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica e di esprimere il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, alla Conferenza dei Capigruppo.
3. Qualora nella Conferenza dei Capigruppo l'interpretazione prevalente non ottenga il consenso dei Consiglieri dai Capigruppo rappresentati, la soluzione è rimessa al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
4. Le questioni sollevate dai Consiglieri Comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte anche in forma orale al Presidente.  
Egli sospende brevemente la seduta e riunisce i Capigruppo presenti in aula ed il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le questioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto della questione a successiva adunanza. Nei tre giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo e terzo comma.
5. L'interpretazione della norma resa ai sensi del presente articolo ha validità di regolamento, viene pubblicata nelle forme degli atti regolamentari e annotata in calce al Regolamento vigente.



## CAPITOLO II Consiglio Comunale – Consiglieri Comunali

### Art. 3

#### Entrata in carica - Convalida

1. Il Consiglio Comunale è composto dal Sindaco e dai Consiglieri Comunali – La legge disciplina i casi in cui il Sindaco non viene computato tra in Consiglieri.
2. La prima seduta del Consiglio neo-eletto, che si aprirà con l’Inno di Mameli, deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. Essa è presieduta dal Consigliere Anziano fino alla nomina del Presidente del Consiglio.
3. Nella prima seduta il Sindaco partecipa con l’uso della fascia tricolore, mentre in quelle successive l’utilizzo è facoltativo. Il Sindaco neo-eletto presta giuramento dinnanzi al Consiglio, ai sensi dell’articolo 50, comma 11, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, secondo la seguente formula: “*Giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana*”.
4. Nella prima adunanza successiva all'elezione, il Consiglio Comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle modalità prescritte, la ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, procedendo alla loro immediata surrogazione.
5. I Consiglieri Comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione da parte del Presidente dell'organo elettorale preposto, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
6. Nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo gli adempimenti di cui al presente articolo, il Sindaco dà comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta, indicando il Vice Sindaco e l’ordine di sostituzione del Sindaco medesimo nei casi di sua assenza o impedimento.
7. Nella seduta d’insediamento il Consiglio può comunque procedere alla ratifica di atti urgenti ed alla presa d’atto della costituzione dei Gruppi Consiliari, con relativi Capigruppo.

### Art. 4

#### Durata in carica del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura incarica sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del Decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione.



## **Art. 5** **Attribuzioni del Consiglio**

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti deliberativi elencati nel secondo comma dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000, con i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell'Ente.
3. Sono inoltre di competenza del Consiglio Comunale gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti sia da altre disposizioni della legge suddetta, sia da leggi ad essa successive, dallo Statuto, nonché quelli relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei Consiglieri Comunali ed alla loro surrogazione.
4. Il Consiglio Comunale non può delegare le funzioni allo stesso attribuite ad altri organi i quali non possono adottare, nemmeno in caso d'urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo Statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto dal quarto comma dell'art. 42 del T.U.E.L. n. 267/2000, esclusivamente per le variazioni di bilancio.
5. La Giunta Comunale può proporre al Consiglio l'integrazione e la modifica di atti fondamentali dallo stesso adottati, avendo riscontrato che le previsioni o le prescrizioni negli stessi contenute non sono risultate adeguate alle effettive esigenze accertate dalla Giunta stessa. Dopo le modifiche ed integrazioni deliberate dal Consiglio, divenute o dichiarate eseguibili, la Giunta può adottare gli atti di amministrazione di sua competenza.

## **Art. 6** **Consigliere Anziano - Determinazione della anzianità**

1. A norma dell'art. 40, comma 2 del T.U.E.L. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, è Consigliere anziano colui che alle elezioni del Consiglio ha ottenuto la maggior cifra individuale, ai sensi dell'art. 73, quinto comma, del T.U.E.L. n. 267/2000.
2. Durante la prima seduta del Consiglio neo-eletto e sino alla nomina del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'art. 13, 4° comma, dello Statuto, qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri di cui al comma 1, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Nelle sedute successive alla prima, nel caso di assenza o di impedimento del Consigliere anziano, ne assumono le funzioni, nell'ordine di graduatoria di cui ai precedenti commi, gli altri Consiglieri.



## Art. 7

### Prerogative e compiti dei Consiglieri

1. Le prerogative e i compiti dei Consiglieri sono disciplinati dall'art. 9 e ss. del vigente Statuto Comunale.
2. Ogni Consigliere Comunale rappresenta la comunità ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.
3. I Consiglieri Comunali siedono sui banchi agli stessi riservati. La qualità di Consigliere non si perde con la presenza temporanea del Consigliere stesso nello spazio riservato al pubblico.
4. L'esercizio delle prerogative di cui al presente Regolamento (richieste di accesso, trasmissione mozioni, interpellanze, documentazione richiesta, ecc. ...), nonché ogni ulteriore comunicazione da parte dell'Amministrazione Comunale e rivolta agli stessi Consiglieri, dovrà essere svolto, in via prioritaria, attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata (di seguito PEC), salvo comprovata impossibilità tecnica di procedere in tal senso.

## Art. 8

### Deleghe ai Consiglieri Comunali

1. Il Sindaco può conferire a singoli Consiglieri una delega avente ad oggetto materie circoscritte e puntuali, nell'ambito delle quali il Consigliere delegato medesimo coadiuva il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco medesimo osservazioni e proposte.
2. La delega ha durata massima pari al mandato del Sindaco e può essere revocata con Decreto del Sindaco medesimo.
3. In occasioni di celebrazioni e commemorazioni, in caso di assenza o impedimento il Sindaco può delegare oltre al Vice Sindaco e agli Assessori, anche un Consigliere Comunale, valutando, a seconda della tipologia della iniziativa, l'uso della fascia tricolore, del gonfalone o altri simboli distintivi.

## Art. 9

### Diritto d'iniziativa - Proposte di deliberazioni e di emendamenti

1. I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni argomento di competenza del Consiglio Comunale. Esercitano tale diritto mediante la presentazione di proposte di deliberazione concernenti materie comprese nella competenza del Consiglio Comunale stabilita dalla legge e dallo Statuto.
2. La proposta di deliberazione, formulata per scritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal Consigliere proponente, è inviata al Presidente del Consiglio il quale la



# COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

trasmette al Segretario Comunale per l'istruttoria e per l'acquisizione dei necessari pareri ai sensi degli artt. 49, 1° comma, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Il Segretario Comunale esprime parere anche sulla competenza del Consiglio a trattare l'argomento entro 20 giorni. La proposta di deliberazione, completata dall'istruttoria amministrativa, viene dal Segretario trasmessa al Presidente del Consiglio. Nel caso che la proposta risulti estranea alle competenze del Consiglio, non legittima o priva della copertura finanziaria, il Presidente del Consiglio comunica al Consigliere proponente che la stessa non può essere sottoposta al Consiglio Comunale.

La comunicazione è inviata per conoscenza ai Capigruppo. Se l'istruttoria si è conclusa favorevolmente, il Presidente del Consiglio la trasmette alla Commissione permanente competente per materia se istituita, che esprime sulla stessa il proprio parere che viene senza indugio trasmesso al Presidente per l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio Comunale indicando, con l'oggetto, il Consigliere proponente.

3. I Consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale.

4. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, in forma scritta, al Presidente, entro il secondo giorno precedente quello dell'adunanza al fine di garantire l'esame istruttorio e l'espressione del parere di regolarità tecnica e contabile da parte dei Dirigenti competenti. I pareri verranno resi noti in forma orale il giorno dell'adunanza in cui gli stessi verranno trattati.

Per l'illustrazione di ogni emendamento, il presentatore ha a propria disposizione una durata massima di 5 (cinque) minuti; ogni Consigliere può intervenire per una durata massima di 2 (due) minuti.

Qualora siano presentati dai Consiglieri emendamenti afferenti lo stesso argomento, essi sono oggetto di un'unica illustrazione da parte di ciascun Gruppo proponente e vengono trattati in un'unica discussione, coi tempi di cui sopra.

Per l'illustrazione complessiva degli emendamenti afferenti lo stesso argomento è data facoltà al Presidente del Consiglio di concedere ulteriori 2 (due) minuti.

I pareri verranno resi noti in forma orale il giorno dell'adunanza in cui gli stessi verranno trattati. Possono essere presentati emendamenti di limitata entità e in forma scritta nel corso della seduta e prima della chiusura della discussione. Gli emendamenti presentati per iscritto durante la discussione possono essere posti in votazione durante la seduta solo se il Dirigente competente o il Segretario Generale, nei limiti della sua competenza, laddove necessario, siano in grado di esprimere, per la lieve entità degli stessi, il parere tecnico e/o contabile seduta stante.

Ciascun Consigliere può presentare in forma scritta emendamenti o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio da un altro Consigliere.

5. Nel caso non sia possibile l'espressione dei pareri, laddove necessari, il Presidente non li potrà mettere in votazione.

6. Qualora l'emendamento interessi sia le entrate che le uscite del bilancio, ed il Dirigente alle Finanze, cui spetta fornire il parere e dare la relativa attestazione di copertura finanziaria, non sia presente in aula, o non sia in grado di esprimere il parere seduta stante per la complessità della



valutazione o ancora si renda necessario il parere del Revisore dei Conti, il Presidente non lo potrà mettere in votazione.

7. Qualora gli emendamenti proposti non ricevano il parere favorevole dei tecnici preposti e/o del Dirigente alle Finanze, gli emendamenti stessi potranno essere illustrati nei tempi di cui al comma 4 ma non saranno né oggetto di discussione, né potranno essere posti in votazione.
8. Nel corso della trattazione degli emendamenti, al fine di evitare che, per esorbitante durata della discussione o del numero degli emendamenti oppure per contenuto estremamente formalistico degli stessi, sia ritardato o impedito il regolare svolgimento dei lavori consiliari, la proposta di un Consigliere di porre in votazione la deliberazione deve essere posta in votazione dal Presidente e, se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune, comporta la automatica decadenza di tutti gli emendamenti non ancora posti in votazione.
9. Per gli emendamenti agli strumenti della programmazione si fa richiamo al Regolamento di Contabilità.

## **Art. 10**

### **Presentazione interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno**

1. Ogni Consigliere ha diritto di presentare, in forma scritta, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ed ordini del giorno intorno a questioni attinenti all'attività dell'Amministrazione Comunale.
2. Non sono ammesse interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno formulati con frasi ingiuriose e sconvenienti. Sulla loro inammissibilità giudica inappellabilmente il Presidente del Consiglio.
3. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta Municipale per conoscere:
  - se un determinato fatto, riguardante l'Amministrazione in genere o taluno dei suoi membri o, comunque, un servizio o un dipendente comunale, sia vero o sia venuto a loro conoscenza;
  - se e quali provvedimenti il Sindaco o la Giunta abbiano preso o intendano prendere in proposito;
  - se la Giunta intenda comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti che al richiedente occorrono per trattare un certo argomento;
  - se la Giunta intenda fornire informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività dell'Amministrazione Comunale.
4. Alle interrogazioni è data risposta orale dal Sindaco o Assessore delegato nel primo Consiglio Comunale utile di norma entro 30 giorni dalla protocollazione, seguirà, se richiesta, risposta scritta.
5. L'interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco o alla Giunta, circa i motivi della loro condotta su determinati problemi e sugli intendimenti che tali organi abbiano in proposito. Alle interpellanze è data risposta orale dal Sindaco o Assessore delegato nel primo Consiglio Comunale utile di norma entro 30 giorni dalla protocollazione.



6. Alle interrogazioni ed interpellanze alle quali, per via della complessità, non sia stato possibile rispondere entro 30 giorni, verrà data risposta, previa informazione all'interessato, una volta avvenuti i necessari approfondimenti tecnici e, comunque, di norma, non oltre i successivi trenta giorni. Le stesse verranno comunque iscritte all'ordine del giorno della prima seduta utile di Consiglio Comunale per consentire a tutti i Consiglieri di venire a conoscenza della risposta stessa e all'interessato di dichiararsi soddisfatto o meno.
7. La mozione consiste in una proposta concreta che impegna il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta o singoli Assessori a prendere determinati provvedimenti o che tende a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti.
8. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo del Consiglio in merito a fatti, questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali e che vertono su problemi politico-sociali di carattere generale.
9. La mozione e l'ordine del giorno devono essere presentati per iscritto e firmati da almeno tre Consiglieri o da un intero Gruppo Consiliare.
10. Le mozioni e gli ordini del giorno vengono iscritti all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, in ogni caso non oltre 60 giorni dalla loro presentazione, seguendo l'ordine di presentazione.
11. E' fatta salva la possibilità di trasformare un'interpellanza in mozione prima dell'inizio della sua trattazione.

## **Art. 11**

### **Diritto d'informazione e di accesso agli atti amministrativi**

1. I Consiglieri Comunali hanno diritto di prendere visione e di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, copia degli atti che siano stati dai medesimi adottati, che siano utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri Comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità all'art. 43, comma 2, della Legge n. 267/2000 e della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.
3. L'esercizio dei diritti di cui al presente articolo è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario Comunale ed ai Dirigenti o dipendenti responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, istituzioni ed altri organismi.
4. I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.



## Art. 12

### Diritto al rilascio di copie di atti e documenti

1. I Consiglieri Comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di determinazioni dirigenziali, di verbali delle Commissioni Consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni Comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara purché le procedure siano concluse, di ordinanze emesse dal Sindaco, dai suoi delegati o dai Dirigenti, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
2. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è presentata all'ufficio Protocollo Comunale su apposito modulo. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
3. Il rilascio delle copie avviene di norma in via digitale entro i trenta giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso l'ufficio competente preciserà il maggior termine per il rilascio.
4. Il Segretario Comunale o il Dirigente competente, qualora rilevi la sussistenza di divieti o di impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
5. Le copie vengono rilasciate in carta libera con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale, ai sensi dell'allegato B, n. 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ed in esenzione dei diritti di segreteria, per lo stesso motivo, in conformità al n. 8 della tabella D allegata alla Legge 08 giugno 1962, n. 604 e successive modificazioni.
6. Qualora lo consenta il sistema informativo comunale, e compatibilmente con le modalità operative in atto, le copie potranno essere rilasciate anche su supporto magnetico, fornito dal Consigliere all'atto della richiesta.

## Art. 13

### Partecipazione alle adunanze

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare alle adunanze del Consiglio.
2. Nel caso di assenza la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta, inviata prima della seduta ovvero entro 48 ore dallo svolgimento della seduta stessa al Presidente del Consiglio, il quale ne dà notizia al Consiglio. La giustificazione può essere effettuata anche mediante motivata comunicazione fatta al Consiglio dal Capogruppo al quale appartiene il Consigliere assente che ne dovrà dare lettura nella seduta relativa alla assenza.
3. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota a verbale.



4. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario Comunale perché sia presa nota a verbale.

## **Art. 14**

### **Astensione obbligatoria**

1. I Consiglieri Comunali devono astenersi in conformità a quanto previsto dall'art. 78 del Decreto Legislativo n. 267/2000 dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessione di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo che a norma di legge determinano situazioni di incompatibilità con la carica.
2. Tale obbligo sussiste sia quando si tratti di interesse proprio dei Consiglieri, sia dei loro congiunti od affini fino al quarto grado civile secondo le modalità previste all'art. 78 del D.Lgs. n. 267/2000.
3. Il divieto di cui ai precedenti commi comporta l'obbligo di assentarsi dall'adunanza per tutto il tempo della discussione e votazione delle relative deliberazioni.  
Nel caso in cui la seduta sia in videoconferenza e un componente del collegio incorra nell'obbligo di astensione in relazione a una delle proposte oggetto di deliberazione, il collegamento con lo stesso viene sospeso a cura del Presidente dal momento dell'inizio della discussione a quello della conclusione della votazione sulla proposta medesima, e subito dopo viene riattivato. Il Consigliere interessato viene registrato a verbale come assente in relazione a tale intervallo di tempo, così come nelle consuete ipotesi di temporanea uscita dalla sala della riunione in presenza agli stessi fini.
4. I Consiglieri obbligati ad astenersi e ad assentarsi ne informano tempestivamente il Segretario Comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

## **Art. 15**

### **Responsabilità personale - Esonero**

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro i provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da responsabilità il Consigliere assente giustificato dall'adunanza e che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione.



## Art. 16

### Indirizzi e criteri per nomine e designazioni di rappresentanti

1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 8, dello Statuto Comunale le nomina e designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni sono disposte con atto del Sindaco, salvo che la legge attribuisca espressamente al Consiglio Comunale la competenza alla nomina o alla designazione. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate in osservanza anche dei principi di carattere generale contenuti nello Statuto Comunale.
2. I nominati e designati in rappresentanza del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, devono possedere, oltre ai requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale, competenza o esperienza o conoscenze acquisite anche in attività a carattere non prevalente in settori, anche privati, che possono essere ricollegati con quello presso il quale deve essere fatta la nomina o designazione.
3. I rappresentanti del Comune, comunque, devono essere in grado di dimostrare che le loro azioni sono improntate a garantire la massima trasparenza ed ad assicurare l'interesse collettivo e generale della comunità. Il possesso dei requisiti deve essere comprovato da curriculum formativo o professionale o di esperienza.
4. L'atto con cui il Sindaco nomina e designa i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni deve essere adeguatamente pubblicizzato.
5. Sono escluse dalle nomine o designazioni le persone che si trovano nelle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, ed incompatibilità per ricoprire la carica di Consigliere Comunale. Non possono inoltre essere nominate le persone che svolgono attività incompatibili o confliggenti con gli scopi e gli interessi dell'Ente, Azienda o Istituzione in cui devono essere nominati. Nel caso si verifichi la necessità di sostituire le persone nominate nei vari Enti, Aziende od Istituzioni nel corso del loro mandato per qualunque motivo ed in qualsiasi momento, il Sindaco procederà alla nuova nomina secondo i criteri innanzi stabiliti.
6. Coloro che vengono nominati o designati devono far pervenire al Sindaco, entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della comunicazione della nomina, una dichiarazione con la quale:  
- accettano la nomina o designazione; - attestano l'inesistenza di situazioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità o di conflitto di interessi e di cause di esclusione previste per legge. Il Sindaco dovrà comunicare ai nominati o designati i presenti indirizzi. Il Sindaco, a nomina avvenuta, dispone la pubblicazione all'Albo comunale dei nominativi dei rappresentanti del Comune nominati in Enti, Aziende ed Istituzioni.



## **CAPITOLO III**

### **Sessioni e Convocazioni del Consiglio Comunale**

#### **Validità ed apertura delle adunanze**

#### **Art. 17**

##### **Competenza**

1. La competenza per la convocazione del Consiglio è del Presidente del Consiglio Comunale o di chi lo sostituisce ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.

#### **Art. 18**

##### **Ordine del giorno**

1. L'ordine del giorno per il Consiglio Comunale è compilato dal Presidente, su proposta del Sindaco e della Giunta, tenendo conto, altresì, delle domande presentate da almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e dell'esistenza di proposte di iniziativa consiliare. Hanno la precedenza nella compilazione dell'ordine del giorno le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni secondo la data di presentazione, nonché le ratifiche delle deliberazioni adottate dalla Giunta in via d'urgenza con i poteri del Consiglio Comunale concernenti variazioni di bilancio.
2. Seguono le proposte dell'autorità governativa e regionale, poi quelle del Sindaco, della Giunta e, infine, quelle dei Consiglieri in ordine di presentazione ed in tale ordine devono essere discusse.
3. Nella ipotesi in cui, nel corso della legislatura, sorga la necessità, a seguito di dimissioni, decadenza o altre cause, di surrogare uno o più Consiglieri, a tanto deve procedersi nella prima seduta del Consiglio Comunale successiva al verificarsi dell'evento ai sensi dell'art. 38, comma 8, T.U. n. 267/2000. Tali argomenti devono essere iscritti all'ordine del giorno con precedenza assoluta sugli altri.
4. All'ordine del giorno già diramato possono essere aggiunti altri argomenti; l'elenco di questi argomenti deve essere notificato nei modi e nei termini normali stabiliti per l'elenco principale, salvo che si tratti di argomenti che rivestano carattere di urgenza, nel qual caso si applica il disposto di cui al successivo articolo 20.

#### **Art. 19**

##### **Data delle convocazioni**

1. Il Presidente del Consiglio, sentito il parere della Conferenza dei Capigruppo, fissa il giorno per l'apertura delle sessioni ordinarie e per le convocazioni straordinarie del Consiglio.
2. La riunione del Consiglio deve, comunque, aver luogo entro venti giorni dalla deliberazione della Giunta o dalla data di presentazione della domanda da parte del Sindaco o dei Consiglieri, salvo i casi di urgenza.



3. Il Consiglio Comunale di norma sospende i propri i lavori durante il mese di agosto e comunque per almeno un mese durante il periodo estivo.

## **Art. 20**

### **Convocazioni ordinarie, straordinarie e urgenti**

1. Il Consiglio deve riunirsi in sessione ordinaria, per l'approvazione del bilancio preventivo, verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e del rendiconto della gestione; sono straordinarie tutte le altre convocazioni.
2. Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato d'urgenza quando ciò risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti per i quali il rispetto dei termini normali di convocazione possa comportare pregiudizio per il Comune o per la cittadinanza.
3. Il Consiglio può essere convocato in forma straordinaria o urgente con Decreto prefettizio, su domanda del Sindaco, o di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
4. Nel caso sia richiesto dai Consiglieri Comunali, la domanda deve essere sottoscritta dai richiedenti e deve contenere l'indicazione dell'oggetto o degli oggetti della convocazione e delle eventuali motivazioni di straordinarietà o urgenza.
5. Le sedute straordinarie richieste da un quinto dei Consiglieri devono aver luogo non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta al Protocollo Comunale, le sedute urgenti devono aver luogo entro 3 giorni.

## **Art. 21**

### **Convocazione dei Consiglieri**

1. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente e avviene mediante apposito avviso che verrà trasmesso a ciascun Consigliere, al Sindaco e ai componenti della Giunta, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (d'ora in poi "PEC") fornita dall'Amministrazione Comunale entro il termine di cinque giorni liberi di anticipo rispetto al giorno in cui si tiene la seduta e ciò per le sedute ordinarie; di tre giorni liberi di anticipo rispetto al giorno della seduta per le sedute straordinarie; il termine può essere ridotto a 24 ore nei casi di urgenza. L'eventuale ritardo della convocazione è sanato quando il Consigliere interessato partecipa alla seduta del Consiglio alla quale era stato invitato.
2. Ciascun Consigliere deve dichiarare, tramite PEC, il proprio recapito entro 10 giorni dalla convalida della sua elezione o dal cambio di domicilio, alla Segreteria Generale.
3. In caso di impossibilità di convocazione del Consiglio Comunale tramite PEC, il relativo avviso può essere recapitato con ogni altro mezzo idoneo a provarne l'avvenuto ricevimento.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito dell'Ente contestualmente alla loro trasmissione.



## Art. 22

### Contenuto avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:
  - a. il soggetto che ha assunto l'iniziativa della convocazione;
  - b. se trattasi di sessione ordinaria o straordinaria oppure di seduta urgente;
  - c. il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, precisando, per ogni argomento iscritto all'ordine del giorno, se si tratta di prima o di seconda convocazione;
  - d. l'elenco degli oggetti da trattare: prima devono essere elencati quelli da trattare in seduta pubblica, dopo, e con espressa menzione, quelli da trattare in seduta segreta;
  - e. la data e la firma del Presidente del Consiglio o di chi ne fa le veci.

## Art. 23

### Termini comunicazione degli avvisi di convocazione

1. L'avviso per le sessioni ordinarie deve essere consegnato al Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri, nelle forme innanzi indicate, almeno cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione del Consiglio; per le sessioni straordinarie almeno tre giorni interi.
2. Per giorni interi si intendono giorni completamente liberi, non comprendenti cioè il giorno della consegna degli avvisi e quello della seduta consiliare.
3. Nel caso di convocazione di urgenza, basta che l'avviso sia consegnato ventiquattro ore prima: ma in questo caso, qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

## Art. 24

### Seduta di prima e seconda convocazione

1. In merito al carattere della adunanza, nell'avviso va avvertito il Consigliere, ove necessario, che la seduta continuerà nei giorni successivi a quello di convocazione della seduta ordinaria o straordinaria sino ad esaurimento dell'ordine del giorno.
2. L'ora entro la quale si concludono le sedute é stabilita dal Presidente sentita la Conferenza dei Capigruppo.
3. Il Consiglio Comunale può decidere, all'inizio o nel corso di una seduta, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
4. Quanto al carattere della convocazione, la seduta di seconda convocazione deve aver luogo in giorno diverso da quello fissato per la prima convocazione. La seconda convocazione ne presuppone sempre una prima riuscita infruttuosa per mancanza di numero legale, per cui non sono di seconda convocazione quelle sedute che si svolgono per rinvio ad altro giorno deliberato dal Consiglio Comunale legalmente riunitosi in prima convocazione. Pertanto, se all'ordine del



# COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

giorno di una seduta di seconda convocazione vengano aggiunte proposte nuove, per queste ultime la seduta sarà di prima convocazione.

5. In relazione agli argomenti compresi nello stesso ordine del giorno, non possono esservi sedute successive a quella di seconda convocazione andata deserta, dovendosi in tal caso ripetere ex novo la convocazione. Anche la seconda convocazione deve essere fatta con avvisi scritti negli stessi termini e modi indicati per la prima convocazione.

Quando però l'avviso di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, per il caso in cui si renda necessaria, l'avviso per la seconda convocazione è rinnovato ai soli Consiglieri non intervenuti alla prima, sempre che altri argomenti non vengano aggiunti all'ordine del giorno. Se invece altri argomenti vengono aggiunti all'ordine del giorno, l'avviso deve essere rinnovato a tutti i Consiglieri; in questa ipotesi le proposte aggiuntive possono essere poste in deliberazione solo ventiquattro ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri.

## Art. 25

### Avviso al pubblico

1. Nel giorno in cui ha luogo la seduta del Consiglio sono esposte le bandiere dell'Unione Europea, della Repubblica Italiana ed il gonfalone del Comune di Comacchio.
2. L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria, straordinaria e d'urgenza del Consiglio Comunale deve, sotto la responsabilità del Segretario Comunale, essere pubblicato sul sito del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza.
3. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri Comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della Segreteria Comunale, assicurandone il tempestivo recapito:
  - a. al Prefetto;
  - b. al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
  - c. ai Dirigenti Comunali;
  - d. agli organi d'informazione - stampa e radiotelevisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.
4. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, può disporre la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza, nell'intero territorio comunale o nelle frazioni maggiormente interessate.

## Art. 26

### Deposito e consultazione degli atti

1. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno devono essere depositati presso la Segreteria Comunale almeno quarantotto ore prima della riunione, fatti salvi casi di urgenza, di



cui al precedente art. 20 - comma 1 - nei quali gli atti devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione stessa.

2. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri hanno il diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti nonché di tutti i documenti necessari perché l'argomento possa essere esaminato. Nel caso di mancato deposito dei relativi atti nessuna proposta può essere sottoposta a votazione.

## **CAPITOLO IV**

### **Presidenza del Consiglio e poteri del Presidente**

#### **Art. 27**

#### **Elezione del Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con le modalità previste dall'art. 13, comma 4°, del vigente Statuto Comunale.
2. In caso di assenza e impedimento del Presidente del Consiglio, ai sensi dell'articolo 13, comma 8°, le relative funzioni sono svolte, nell'ordine, dal Vice Presidente, dal Consigliere Anziano e dal Consigliere che segue quest'ultimo in ordine di anzianità.

#### **Art. 28**

#### **Ruolo del Presidente**

1. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente Regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla e proclama il risultato.
3. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza della Legge, dello Statuto e del Regolamento.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
5. Il Presidente, per assicurare il buon andamento dei lavori, programma periodicamente il calendario dell'attività consiliare, sentita la Conferenza dei Capigruppo.



6. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio Comunale con la Giunta, il Collegio dei Revisori dei Conti, le istituzioni e gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

## **Art. 29**

### **Compiti del Presidente del Consiglio Comunale**

1. Il Presidente del Consiglio Comunale convoca le sedute consiliari, ne compila l'ordine del giorno ai sensi dell'art. 21 e ne presiede le sedute; nel corso delle sedute consiliari, ai sensi dell'art. 1, comma 3, decide su situazioni non disciplinate.
2. Svolge ogni altro compito demandato dalla Legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.
3. Decide ai sensi dell'art. 1, comma 3:
  - a) sull'ammissibilità delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno;
  - b) decide sull'ammissibilità delle proposte di deliberazioni ed emendamenti;
  - c) riceve le motivate giustificazioni dei Consiglieri assenti alle sedute consiliari;
  - d) firma i verbali dell'adunanza consiliare insieme al Segretario Comunale;
  - e) autorizza l'ascolto delle registrazioni del Consiglio richieste dai Consiglieri;
  - f) decide sulle adunanze aperte;
  - g) stabilisce la sede del Consiglio se diversa dalla sede comunale;
  - h) può invitare nell'aula consiliare funzionari comunali o altri esperti esterni.

## **Art. 30**

### **Poteri del Presidente**

1. Chi presiede l'adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.
2. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal Segretario il relativo processo verbale da trasmettersi al Prefetto.
3. Sciolta la seduta, i Consiglieri rimasti in aula non possono adottare valide e legittime deliberazioni poiché la dichiarazione di scioglimento produce ipso facto la fine della riunione consiliare.
4. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine ed anche richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, facendone, di tale ordine, menzione nel processo verbale da esibire per l'esecuzione.
5. Analogamente può richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, facendone menzione nel processo verbale, per chiunque usi violenza o minaccia o rechi oltraggio al Consiglio o ad alcuno dei suoi membri o resista agli ordini del Presidente.



6. Alle sedute del Consiglio Comunale il Presidente del Consiglio e/o il Sindaco possono richiedere la presenza, all'interno della sala ma fuori dall'emiciclo riservato ai Consiglieri, di uno o più operatori della Polizia Municipale al fine di garantire il corretto svolgimento della seduta.

## **Art. 31**

### **Poteri del Presidente rispetto ai Consiglieri**

1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti, il Presidente lo richiama.
2. Il richiamato può dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3. Se il Consigliere persiste nella trasgressione, il Presidente gli interdice la parola sull'argomento in discussione.
4. Nell'ipotesi che il Consigliere, nonostante la conferma del richiamo da parte del Presidente persista nel proprio comportamento, il Presidente lo espelle dall'aula fino alla fine della trattazione dell'argomento.
5. Qualora il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula il Presidente può sospendere la seduta, fermi restando i poteri di cui all'art. 30.

## **Art. 32**

### **Poteri del Presidente rispetto al pubblico**

1. I Consigli Comunali sono proiettati in diretta streaming sul sito internet del Comune di Comacchio.
2. I cittadini possono assistere soltanto nella parte riservata al pubblico tenendo un comportamento corretto ed astenendosi da commenti o da manifestazioni di assenso o dissenso.
3. Nessuna persona estranea può avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata al Consiglio, salvo apposita autorizzazione del Presidente.
4. Spettano al Presidente i poteri di ordine nella parte dell'aula riservata al pubblico. Egli li esercita avvalendosi discrezionalmente dell'assistenza degli operatori di Polizia Municipale salvi i poteri di cui all'art. 30.
5. La forza pubblica non può entrare nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri se non su richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta. Le persone che assistono nella parte riservata al pubblico debbono essere inermi, a viso scoperto, restare in silenzio, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere un contegno corretto.



6. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso dall'uditorio chiunque sia causa di disordine.
7. Chi sia espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore dei disordini, il Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può fare sgomberare l'aula ai sensi di legge.
8. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.

## CAPITOLO V

### Dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione dei Consiglieri

#### Art. 33

##### Dimissioni

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Consiglio devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al Protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al Protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
3. Le dimissioni sono irrevocabili sin dalla loro presentazione e sono immediatamente efficaci.

#### Art. 34

##### Decadenza e rimozione dalla carica

1. Qualora nel corso del mandato si rilevi l'esistenza di una causa di ineleggibilità preesistente all'elezione e non rimossa nei termini e nei modi previsti dalla legge, il Consiglio Comunale pronuncia la decadenza dalla carica del consigliere interessato, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dal D.Lgs. n. 267/2000 come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge predetta, il Consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta e attiva la procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti nei confronti del Consigliere interessato. In caso contrario lo dichiara decaduto.
3. I componenti dell'organo consiliare possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione, o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine



pubblico ai sensi dell'art. 142 D.Lgs. n. 267/2000 o quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1-bis dell'art. 142 surrichiamato.

4. I Consiglieri Comunali decadono dalla carica dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna, per taluno dei delitti di cui al primo comma dell'art. 59 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 o da quella in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che commina una misura di prevenzione.
5. Il Presidente, o in sua mancanza il Vice Presidente, avuta conoscenza di uno dei provvedimenti di cui ai precedenti commi 3 e 4, convoca il Consiglio Comunale che prende atto degli stessi ed adotta le deliberazioni conseguenti.
6. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo non intervengono alle sedute del Consiglio per un periodo continuativo superiore a quattro mesi, decorrenti dalla prima assenza ingiustificata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, entro il decimo giorno successivo alla ultima assenza ingiustificata, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 9 dello Statuto Comunale, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti di calendario, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina ed infine delibera l'eventuale decadenza, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato. Il Consiglio assume le conseguenti decisioni, con deliberazione a carattere costitutivo, da adottarsi col voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati.
7. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità od incompatibilità per il soggetto surrogante.

## **Art. 35** **Surrogazione**

1. La surrogazione, adottata dal Consiglio, deve avvenire entro e non oltre dieci giorni dalla data di presentazione delle dimissioni stesse. Il termine di dieci giorni per la surroga, previsto dall'articolo 38, comma 8, del T.U.E.L., ha funzione meramente acceleratoria dell'adempimento, ma non è un termine perentorio.
2. La rinuncia alla carica di Consigliere da parte di candidati non eletti da presentarsi con le modalità di cui all'articolo 33, assume la medesima valenza formale delle dimissioni dalla carica.
3. Se in corso di legislatura consiliare, per qualunque causa anche sopravvenuta, si renda vacante un seggio del Consiglio Comunale, questo è attribuito al candidato che, nella graduatoria delle



# COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

cifre individuali della medesima lista cui il seggio era stato assegnato, segue immediatamente l'ultimo eletto.

4. In caso di vacanza del seggio di Consigliere attribuito al candidato alla carica di Sindaco non risultato eletto e collegato ad un gruppo di liste o coalizione, il seggio è attribuito al candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto della lista che, tra quelle collegate, ha riportato il quoziente più alto fra quelli non utilizzati per l'assegnazione dei seggi.
5. Nel caso in cui una lista abbia esaurito i candidati, il Consiglio procederà per la surroga attingendo dalle liste collegate secondo l'ordine dei quozienti in analogia a quanto previsto dal comma 4, art. 7, della Legge n. 81/93 e art. 73, comma 8, Legge n. 267/2000.

## Art. 36

### Sospensione dalle funzioni

1. I componenti dell'organo consiliare possono essere sospesi dalle funzioni con Decreto del Prefetto quando sussistono i motivi di cui agli artt. 59 e 142 del D.Lgs. n. 267/2000.
2. Il Presidente, o in sua mancanza il Vice Presidente, ricevuta copia del provvedimento prefettizio, entro dieci giorni convoca il Consiglio Comunale che prende atto della sospensione decretata. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in rappresentanza del Comune.
3. Ove la sospensione sia stata adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 267/2000, il Consiglio Comunale nella stessa seduta nella quale prende atto del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, secondo i medesimi principi di cui all'art. 35. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma degli articoli precedenti.

## CAPITOLO VI

### Funzioni del Segretario

## Art. 37

### Funzioni di Segretario Generale

1. Le funzioni di Segretario del Consiglio spettano al Segretario Generale o a chi legalmente lo sostituisce.
2. L'esclusione del Segretario Generale è di diritto, quando egli si trova in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge per l'argomento all'esame del Consiglio Comunale.



## Art. 38

### Attribuzioni del Segretario

1. Il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio, redige e sottoscrive i processi verbali delle sedute, tanto pubbliche che segrete, ne dà lettura all'assemblea, fa l'appello nominale dei Consiglieri, concorre al regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del Presidente.
2. Il Segretario esercita le sue funzioni richiedendo al Presidente di intervenire sia per fornire informazioni e chiarimenti al fine di facilitare l'esame dell'argomento in discussione, sia per esprimere il suo parere di legittimità quando il Consiglio intende assumere una deliberazione difforme dalla proposta.
3. Il Vice Segretario sostituisce il Segretario nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
4. Nel caso in cui il Segretario sia legalmente impedito per talune deliberazioni a partecipare ed occorra quindi provvedere alla sua immediata, temporanea sostituzione, il Presidente può chiamare a verbalizzare un Consigliere Comunale. Analogamente si procederà in caso di improvvisa e temporanea assenza dello stesso.

## Art. 39

### Verbali delle sedute

1. Di ogni seduta è redatto dal Segretario il processo verbale che è firmato dal Presidente, e dallo stesso Segretario Generale.
2. Esso viene letto al Consiglio Comunale nella successiva adunanza ed approvato nei modi innanzi indicati.
3. Il processo verbale deve contenere l'indicazione di tutte le formalità osservate ai fini della validità della convocazione del Consiglio e dell'adunanza.
4. Nel verbale devono essere inoltre indicati:
  - il tipo della seduta, se pubblica o segreta;
  - il sistema di votazione adottato per ogni singolo argomento;
  - il numero e i nomi dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti;
  - il numero ed i nomi dei Consiglieri astenuti e contrari;
  - il numero dei Consiglieri votanti;
  - i nomi degli scrutatori;
  - il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta;
  - il numero delle schede bianche, delle non leggibili, delle nulle, delle contestate ed annullate.
5. La discussione, comprese interrogazioni, interpellanze, mozioni e le dichiarazioni di voto relative ad ogni deliberazione devono essere registrate. Tale registrazione a norma dell'art. 22,



# COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

2° comma, della Legge 07.08.1990, n. 241 costituisce a tutti gli effetti documento amministrativo.

6. A richiesta di uno o più Consiglieri interessati, potrà essere autorizzato dal Presidente del Consiglio o da chi lo sostituisce l'ascolto della registrazione dei punti di interesse.
7. Ogni Consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo; nel caso in cui il Consigliere chieda che venga inserito a verbale il testo preciso della sua dichiarazione di voto, l'interessato deve dettarlo al Segretario o presentarlo per iscritto.
8. I testi dettati o consegnati saranno allegati all'originale della deliberazione, mentre saranno omessi sulle copie formate per uso amministrativo in genere.
9. Resta inteso che, a richiesta di chi ne ha diritto, sarà rilasciata nei modi di legge e di regolamento copia integrale dell'atto.

## CAPITOLO VII

### **Riunioni del Consiglio Comunale - Sede, organizzazione e modalità di pubblicità**

#### **Art. 40**

#### **Sede delle adunanze**

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale, in apposita sala. Nell'aula delle adunanze sono riservati posti per il Presidente, il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri e il Segretario Generale.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata al Presidente, ai Consiglieri, al Sindaco, alla Giunta ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo, i lavori del Consiglio. Uno spazio è assegnato ai rappresentanti degli organi d'informazione, arredato e collocato in posizione idonea a consentire il miglior esercizio della loro attività.
3. Il Presidente, a richiesta del Sindaco, e sentita la Conferenza dei Capigruppo può stabilire, che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale oppure in videoconferenza, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere speciale che coinvolgano l'intera comunità oppure sia dettato da disposizioni nazionali.
4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica Italiana, bandiera dell'Unione Europea ed il gonfalone del Comune di Comacchio.



6. I Consiglieri Comunali siedono sui banchi agli stessi riservati. La qualità di Consigliere non si perde con la presenza temporanea del Consigliere stesso nello spazio riservato al pubblico.

## **Art. 41**

### **Ammissione di funzionari e consulenti in aula**

1. Il Presidente d'iniziativa, o su richiesta del Sindaco, della Giunta o di uno o più Consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3. Effettuate le comunicazioni e risposto ad eventuali quesiti rivolti dal Presidente o dai Consiglieri, i predetti funzionari e consulenti vengono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

## **Art. 42**

### **Sedute pubbliche e sedute segrete**

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche; sono invece segrete e dunque prive altresì di diretta streaming nei casi seguenti:
    - quando il Consiglio, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
    - quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, cioè di fare apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti o demeriti, o su condizioni di disagio economico o sociale di persone fisiche;in questi casi, se la seduta pubblica è in videoconferenza, sarà sospesa la diretta streaming e la seduta proseguirà esclusivamente in videoconferenza con i componenti del Consiglio aventi diritto al voto ed il Segretario Generale.
  - quando la segretezza della seduta sia espressamente richiesta dalla legge;
  - in questi casi, se la seduta pubblica è in videoconferenza, sarà sospesa la diretta streaming e la seduta proseguirà esclusivamente in videoconferenza con i componenti del Consiglio aventi diritto al voto ed il Segretario Generale.
2. Le nomine di componenti o di rappresentanti di Pubbliche Amministrazioni, di membri di Commissioni o dei Revisori del conto consuntivo, si fanno in seduta pubblica.
  3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio, esclusi gli Assessori e il Segretario, escano dall'aula, salvo diversa determinazione del Consiglio.



# COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

## Art. 43

### Adunanze "aperte"

1. Quando si verificano particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse per la comunità, il Presidente, a richiesta del Sindaco, e sentita la Conferenza dei Capigruppo può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio Comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi diversi stante la tematica da discutere.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri Comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio Comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio Comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

## Art. 44

### Trasmissione sedute del Consiglio comunale

1. Le sedute Consiglio Comunale in forma pubblica sono riprese da telecamere e diffuse indiretta via streaming mediante il sito internet dell'Amministrazione.
2. Le stesse sedute vengono archiviate nella apposita sezione del sito web comunale per la durata prevista per legge.

## Art. 45

### Riprese audio video

1. Durante le sedute la video e/o audio registrazione e/o la documentazione fotografica e/o altra forma di ripresa da parte di persone presenti (compresi i Consiglieri Comunali) in aula può essere effettuata solo previa autorizzazione del Presidente e informazione ai Consiglieri Comunali. La violazione della disposizione comporta una sanzione pecuniaria di euro 250,00, ai sensi dell'art. 7-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e può comportare l'espulsione del responsabile dalla sala consiliare a discrezione del Presidente. Le riprese e/o registrazioni video e/o audio sono improntate alla trasparenza delle informazioni e all'accessibilità delle notizie nel rispetto della disciplina sulla riservatezza, del diritto all'oblio (concluso il periodo di pubblicazione i dati devono "scompare" dal web senza che i motori di ricerca mantengano tali informazioni).
2. Il Consiglio Comunale può disporre, con proprio provvedimento, che le sedute pubbliche possano essere audio/video riprese ad opera del Comune e diffuse in diretta e/o in differita sul



# COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

web e/o mediante altri media di informazione e/o comunicazione appositamente individuati dall'Ente, usando le tecnologie a disposizione ritenute più utili allo scopo, nel rispetto della normativa sulla riservatezza.

3. Nei casi di cui ai commi precedenti si debbano adottare accorgimenti tali da garantire il regolare svolgimento dell'attività consiliare, l'accesso del pubblico in sala, il rispetto della disciplina sulla riservatezza, il diritto all'oblio, il diritto di cronaca da parte di organi di informazione (giornalisti) questi ultimi dovranno indicare:
  - a) il titolo di legittimazione (iscrizione all'Ordine);
  - b) il numero e il nominativo degli operatori per le attività di ripresa video-audio;
  - c) dove le foto e/o i video e/o le registrazioni verranno pubblicate e/o diffuse;
  - d) il termine per la cancellazione delle foto, dei video, delle registrazioni nei siti on line non superiore ad anni uno.

## **CAPITOLO VIII** **Svolgimento della seduta**

### **Art. 46** **Numero legale**

1. Il Consiglio Comunale, in 1<sup>a</sup> convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. Nella seduta di 2<sup>a</sup> convocazione, che deve avere luogo in giorno diverso da quello in cui fu convocata la prima, la seduta è valida purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco.
3. Sono fatti salvi i casi in cui la legge o lo Statuto richieda una presenza qualificata. Nel numero fissato per la validità della adunanza del Consiglio Comunale non devono computarsi i Consiglieri presenti quando si deliberi su questioni nelle quali essi, od i loro parenti od affini fino al quarto grado, abbiano interesse a norma di legge.
4. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza stessa, rispetto al punto trattato.
5. I Consiglieri che esprimono voto di astensione si computano nel numero dei presenti necessari a rendere legale l'adunanza rispetto al punto trattato ma non nel numero dei votanti.
6. Ogni Consigliere che sopraggiunga dopo l'appello nominale o che abbandoni l'aula prima del termine della seduta ne dovrà dare tempestivo e manifesto avviso al Presidente del Consiglio, al Segretario o ai suoi collaboratori.
7. Agli effetti del calcolo del numero legale regolamentare, per Consiglieri si intendono il Sindaco e i Consiglieri, salvo diverse disposizioni di legge.



8. Le assenze dei Consiglieri dalle sedute del Consiglio devono essere giustificate per iscritto personalmente entro le successive 48 ore ai sensi dell'art. 9, comma 6, del vigente Statuto.

## **Art. 47**

### **Sedute di prima convocazione**

1. La seduta viene aperta appena sia presente il numero legale dei Consiglieri. Decorsa mezz'ora dopo quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i Consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiarerà deserta l'adunanza rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una adunanza di seconda convocazione.

## **Art. 48**

### **Sedute di seconda convocazione**

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
2. L'avviso di prima convocazione deve contenere anche la data dell'eventuale seduta di seconda convocazione per il caso si rendesse necessaria.
3. L'avviso per la seduta di seconda convocazione viene inviato ai soli Consiglieri o Assessori non intervenuti alla precedente con preavviso di almeno 24 ore. Nel caso che siano introdotte proposte non comprese nell'ordine del giorno di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 48 ore dopo averne dato avviso a tutti gli aventi diritto.

## **Art. 49**

### **Apertura della seduta**

1. L'adunanza del Consiglio si apre con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario o da chi per esso, per accertare l'esistenza del numero legale.
2. Verificata l'esistenza del prescritto numero legale, il Presidente dichiara che la seduta è legalmente valida e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore. Gli scrutatori che, per qualsiasi motivo si assentano nel corso della riunione, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati designati. La minoranza ha sempre diritto di essere rappresentata fra gli scrutatori prescelti.
3. Il Presidente durante la seduta non è più obbligato a verificare l'esistenza del numero legale, a meno che ciò non sia richiesto da uno degli scrutatori o da altro Consigliere. La verifica non può più essere richiesta una volta iniziate le operazioni di voto.
4. Qualora a seguito della verifica del numero legale mediante l'appello da parte del Segretario non sia presente il numero legale, ovvero risulti dall'esito della votazione che non sia raggiunto il numero legale, il Presidente sospende la seduta per un periodo non superiore a 15 minuti.



Al termine della sospensione la seduta riprende con l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario. Qualora persista la mancanza del numero legale la seduta è sospesa per ulteriori 15 minuti. Qualora persista nuovamente la mancanza del numero legale, la seduta è sciolta. Qualora nel corso della stessa seduta si verifichi ancora la mancanza del numero legale, il Presidente procede allo scioglimento della seduta.

## **Art. 50**

### **Funzioni dei Consiglieri scrutatori**

1. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
2. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
3. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

## **Art. 51**

### **Argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

1. Il Consiglio nelle proprie adunanze non può deliberare né mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di argomenti e/o fatti urgenti e particolarmente rilevanti non aventi contenuto amministrativo verificatisi dopo l'ultima seduta del Consiglio Comunale finalizzati a provocare una presa di posizione del Consiglio.

## **Art. 52**

### **Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno**

1. L'ordine di trattazione degli argomenti viene stabilito dal Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capigruppo, tenuto conto delle esigenze di trattazione e di equilibrio delle funzioni e del ruolo propositivo della Giunta e dei Consiglieri Comunali. La Conferenza dei Capigruppo si esprime con voto consultivo.
2. L'ordine di trattazione può essere modificato, in apertura della seduta consiliare, su proposta motivata del Presidente o di un Consigliere, se questa non incontra opposizione. Nel caso di opposizione la proposta di modifica, sentiti i motivi, è messa immediatamente in votazione ed è accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri votanti.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del Giorno può essere sospesa o rinviata, su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di opposizione del proponente, sulla proposta motivata decide il Consiglio, seduta stante, con voto favorevole della maggioranza dei



Consiglieri votanti. Nel caso di sospensione o rinvio la proposta rimane iscritta all'ordine del giorno del Consiglio Comunale secondo l'ordine cronologico di protocollazione.

## **Art. 53**

### **Approvazione del processo verbale della seduta precedente**

1. Nominati gli scrutatori, il Presidente mette in discussione l'approvazione del processo verbale della seduta precedente ed invita i Consiglieri a comunicare le eventuali osservazioni.
2. Quando non vengano chieste rettificazioni, il processo verbale viene sottoposto ad approvazione mediante votazione per alzata di mano; diversamente le rettificazioni si apportano seduta stante e si sottopongono, con l'intero verbale, all'approvazione del Consiglio.
3. In sede di approvazione del verbale non è consentita la riapertura della discussione ma è concessa la parola solo a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.
4. Il Consiglio Comunale, al fine di un più spedito svolgimento dei lavori, può dare per letto il processo verbale, quando questo sia stato depositato presso la Segreteria del Comune, a disposizione dei Consiglieri, insieme agli atti della seduta, almeno ventiquattro ore prima di quella fissata per la riunione consiliare.

## **Art. 54**

### **Comunicazioni del Presidente e del Sindaco**

1. Nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale è sempre iscritto un apposito punto per le eventuali comunicazioni del Presidente e del Sindaco su fatti e circostanze che possano interessare il Consiglio Comunale, ma su tali comunicazioni non si può aprire la discussione ne' procedere a deliberazione.

## **Art. 55**

### **Posto degli oratori e diritto a parlare**

1. Gli oratori parlano dal proprio seggio con utilizzo del microfono per la filodiffusione, in piedi, rivolti al Presidente o al Consiglio.
2. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra i Consiglieri e senza l'utilizzo del microfono per la filodiffusione.
3. Nessuno può parlare senza aver chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente, che concede tale facoltà secondo l'ordine delle domande.



## Art. 56

### Questione pregiudiziale e questione sospensiva

1. Prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti, ciascun Consigliere può proporre questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, o sospensiva, cioè che la discussione o deliberazione debba rinviarsi ad altra seduta.
2. Il Presidente ha, tuttavia, facoltà di ammettere la questione pregiudiziale o sospensiva anche nel corso della discussione, qualora la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio della discussione medesima e tanto si evinca da richiesta sottoscritta da almeno cinque Consiglieri.
3. Il richiedente può illustrare la questione da lui proposta per dieci minuti e nella discussione sulla questione pregiudiziale o sospensiva possono prendere la parola non più di due Consiglieri a favore e due contro la proposta. Tali interventi non possono superare i limiti di tempo previsti dal Regolamento.
4. Nel caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di questioni sospensive, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente.
5. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale. In entrambi i casi la discussione sui singoli argomenti può continuare soltanto se la richiesta sia stata respinta dal Consiglio Comunale con votazione per alzata di mano.
6. Nel caso in cui la proposta di sospensione sia approvata, il Consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

## Art. 57

### Interventi dei Consiglieri - Disposizioni generali

1. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno, dovranno farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione. I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgendo la parola all'intero Consiglio anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.
2. Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non deve discostarsi da esso.
3. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne al Presidente per un richiamo al Regolamento o all'argomento.
4. Se il Presidente ha richiamato due volte all'argomento in discussione o ai limiti di tempo previsti dal Regolamento un oratore che tuttavia continua a discostarsene, gli toglie la parola, sul medesimo argomento, per il resto della discussione. In entrambi i casi il Consigliere può appellarsi al Consiglio che, senza discussione, decide immediatamente con votazione per alzata



di mano. Nel caso in cui l'appello venga respinto ed il Consigliere insista nel suo comportamento, il Presidente lo espelle dall'aula fino alla fine della trattazione in argomento. Qualora il Consigliere rifiuti di abbandonare l'aula, il Presidente può sospendere o sciogliere la seduta.

5. Nessun Consigliere può prendere la parola più di due volte nella discussione di uno stesso argomento, tranne che per replicare ad eventuali successivi chiarimenti forniti dalla Giunta, per richiamo al regolamento, per mozione d'ordine, per fatto personale e per dichiarazione di voto.
6. Non è ammesso, neppure con richiamo al fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere e fare apprezzamenti sui voti del Consiglio.

## **CAPITOLO IX**

### **Discussione e ordine degli interventi**

#### **Art. 58**

### **Discussione e ordine degli interventi**

1. Su ciascun argomento, la discussione ha inizio con l'enunciazione, da parte del Presidente, dell'oggetto della proposta, e prosegue con la relazione dello stesso Presidente o dell'Assessore competente per materia o del Consigliere proponente o del relatore speciale (esperto interno od esterno). Il relatore può anche limitarsi a fare riferimento alla relazione scritta inviata ai Consiglieri o a quella depositata agli atti del Consiglio, in visione ai Consiglieri
2. Successivamente sono ammessi a parlare, seguendo l'ordine di iscrizione, i Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta.
3. I Consiglieri che intendono parlare su un oggetto all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione. I Consiglieri parlano dal proprio banco in piedi, rivolgono la parola all'intero consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomenti di singoli Consiglieri.
4. Il Consigliere che ha ottenuto la parola può cedere il suo turno ad altri.
5. Il Consigliere inserito nell'ordine di iscrizione a parlare e che risulti assente dall'aula al momento del suo turno, decade dal diritto alla parola.
6. Nessun discorso può essere interrotto e rinviato, per la sua continuazione, ad altra seduta se non con il consenso del Consigliere che sta parlando o ha diritto ad iniziare, al momento, il suo intervento.
7. In ogni caso ha la precedenza chi chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.



## **Art. 59** **Mozione d'ordine**

1. Per mozione d'ordine si intende il richiamo alla legge o al regolamento o all'osservanza delle norme sulla procedura delle discussioni o delle votazioni.
2. Sull'ammissione o meno della mozione d'ordine si pronunzia il Presidente. Qualora la sua decisione non sia accettata da chi ha proposto la mozione, il Consiglio decide con votazione per alzata di mano senza discussione.

## **Art.60** **Fatto personale e onorabilità dei Consiglieri**

1. E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
2. In questo caso chi chiede la parola deve indicare in che consista il fatto personale. Al Presidente è lasciato decidere se concedere la parola al richiedente oppure negarla.
3. Se il Consigliere insiste avverso la decisione del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione per alzata di mano.
4. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del Consiglio o, comunque, discuterli.
5. Quando, nel corso di una discussione, il Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, può chiedere al Presidente che l'argomento venga deciso dalla Commissione dei Capigruppo. Il Presidente del Consiglio Comunale assegna alla Commissione un termine per presentare le sue conclusioni che devono essere comunicate al Consiglio nella seduta successiva alla presentazione delle conclusioni stesse.

## **Art. 61** **Presentazione emendamenti durante la seduta**

1. Gli emendamenti vengono presentati e svolti secondo le modalità di cui all'art. 9.
2. Gli emendamenti devono essere presentati durante la discussione generale.
3. Il Presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di emendamenti che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all'oggetto della discussione.
4. Se il proponente insiste, il Presidente consulta il Consiglio, che decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano o appello nominale.



5. Il Presidente mette in votazione gli emendamenti e da ultimo la deliberazione nel suo complesso con gli emendamenti se accolti.

## **Art. 62**

### **Svolgimento delle interrogazioni- interpellanze – mozioni - ordini del giorno**

1. Lo svolgimento delle interrogazioni, delle interpellanze, delle mozioni e degli ordini del giorno deve essere fatto a parte da ogni altra discussione.
2. Ogni Consigliere può firmare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno presentati da altri, ma come interrogante, interpellante e proponente, è considerato, ai fini della risposta o della discussione, il primo firmatario.
3. Le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni e gli ordini del giorno possono essere ritirati dai presentatori rispettivamente prima del loro svolgimento o discussione.
4. La trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno avviene esclusivamente nelle sedute straordinarie, nella parte iniziale o nella parte conclusiva della seduta pubblica. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 dello Statuto in Commissione Consiliare possono essere date risposte ad interrogazioni ed interpellanze, salvo che il Consigliere chieda espressamente la risposta in sede di Consiglio.
5. Alle interrogazioni e interpellanze è dato riscontro in forma orale in seduta consiliare e non danno luogo a discussione consiliare, avendo carattere informativo.
6. Le interrogazioni e le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente. In tal caso viene data agli interpellanti un'unica risposta.
7. Il Presidente può inoltre disporre che si risponda contemporaneamente anche ad interrogazioni ed interpellanze il cui contenuto sia analogo.

## **Art. 63**

### **Trattazione delle interrogazioni**

1. L'interrogazione viene illustrata al Consiglio Comunale dall'interrogante nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno e per non più di dieci minuti.
2. La risposta del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato non può superare i dieci minuti, oltre a ulteriori cinque minuti per eventuali chiarimenti o ulteriori spiegazioni.  
L'interpellante ha diritto a replicare per non più di cinque minuti, al fine di dichiarare se sia soddisfatto o meno.
3. Ove l'interrogazione sia firmata da più Consiglieri, l'illustrazione e il diritto di replicare spetta soltanto al primo di essi; in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.



4. Se l'interrogante non si trovi presente in aula quando giunge il suo turno, l'interrogazione s'intende ritirata e il riscontro verrà spedito per iscritto a meno che il presentatore o i firmatari ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o la loro assenza sia giustificata.
5. Quando l'interrogazione abbia carattere di effettiva urgenza può essere consegnata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il Consigliere interrogante presenta una copia del testo dal Presidente che ne dispone l'esame all'ultimo punto all'ordine del giorno. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario all'interrogazione viene data risposta nel primo Consiglio Comunale utile entro 30 giorni.

## Art. 64

### Trattazione delle interpellanze

1. L'interpellanza viene illustrata al Consiglio Comunale dall'interpellante nella seduta nella quale è posta all'ordine del giorno e per non più di dieci minuti.
2. La risposta del Sindaco o dell'Assessore all'uopo incaricato non può superare i dieci minuti, oltre a ulteriori cinque minuti per eventuali chiarimenti o ulteriori spiegazioni. L'interpellante ha diritto a replicare per non più di cinque minuti, al fine di dichiarare se sia soddisfatto o meno.
3. Qualora l'interpellante si dichiari insoddisfatto e intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dal Sindaco o dall'Assessore, può presentare una mozione che sarà iscritta all'ordine del giorno del Consiglio, nuovamente convocato. Se l'interpellante non si avvale di tale facoltà, la mozione può essere presentata da altro Consigliere.
4. Ove l'interpellanza fosse firmata da più Consiglieri, il diritto di illustrarla e di replicare spetta soltanto al primo firmatario; in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
5. Se l'interpellante non si trovi presente in aula quando giunge il suo turno, l'interpellanza si intende ritirata e il riscontro verrà spedito per iscritto a meno che il presentatore o i presentatori ne abbiano precedentemente chiesto il rinvio o la loro assenza sia giustificata.
6. Copia delle interpellanze e delle interrogazioni a risposta orale dovrà essere trasmessa ai Consiglieri a cura del Presidente insieme con l'avviso di convocazione della seduta di Consiglio in cui le stesse verranno discusse.
7. Quando l'interpellanza abbia carattere di effettiva urgenza può essere consegnata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il Consigliere interpellante presenta una copia del testo dal Presidente che ne dispone l'esame all'ultimo punto all'ordine del giorno. Il Sindaco, o l'Assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, risponde in forma orale con iscrizione le primo Consiglio Comunale utile entro 30 giorni dalla presentazione.



## Art. 65

### Trattazione delle mozioni - ordini del giorno

1. Per la discussione e la votazione delle mozioni e degli ordini del giorno si applicano le disposizioni per la discussione e la votazione di carattere generale contenute nel presente Regolamento.
2. La votazione di una mozione o ordine del giorno può farsi per punti qualora abbiano una propria autonomia nell'ambito del testo.
3. Le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione.
4. L'ordine del giorno consiste nella formulazione di un voto politico-amministrativo del Consiglio in merito a fatti o questioni di interesse della comunità per i loro riflessi locali, nazionali o internazionali e che investono problemi politico-sociali di carattere generale.
5. I Consiglieri possono presentare proposte di modifica alle mozioni ed agli ordini del giorno, che si concludano con la richiesta di un pronunciamento esplicito del Consiglio Comunale su un documento scritto previo consenso del presentatore o di tutti i presentatori se più di uno con modalità analoghe a quelle disciplinate dal precedente articolo 8.
6. È ammessa la presentazione di testi alternativi di mozioni e ordini del giorno, attinenti con quello iscritto nell'elenco degli oggetti da trattare. In tal caso i tempi per la discussione e per gli interventi sono stabiliti dal Presidente del Consiglio in deroga ai limiti previsti dal presente Regolamento. Il relativo svolgimento è contemporaneo, ma le votazioni vengono effettuate separatamente, dando precedenza all'ordine del giorno iscritto nell'elenco degli oggetti da trattare.

## Art. 66

### Limite per lo svolgimento delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno

1. Il limite di tempo complessivo fissato per la trattazione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno, è di un'ora.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma precedente, possono essere trattati da ciascun Consigliere non più di due documenti, oltre a due per ciascun Capogruppo per ogni seduta consiliare.

## Art. 67

### Durata degli interventi

1. I relatori dell'argomento in discussione possono parlare per quindici minuti.
2. Gli Assessori possono partecipare alla seduta senza diritto di voto ma con diritto d'intervento nelle discussioni.



3. Salve le disposizioni degli articoli precedenti i Consiglieri e gli Assessori possono parlare per non più di due volte, la prima per dieci minuti e la seconda per cinque minuti.
4. I Consiglieri possono, inoltre, intervenire per le dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.
5. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative al bilancio, agli strumenti di pianificazione, ai regolamenti. Gli interventi dei Consiglieri in tutti i casi previsti dal presente Regolamento che non riguardino la trattazione, disciplinata dalle norme di cui ai commi precedenti, di argomenti iscritti all'ordine del giorno, non possono superare la durata di cinque minuti. Sono fatti salvi limiti temporali diversi, specificatamente determinati in altre norme del presente Regolamento.

## **Art. 68**

### **Inosservanza dei tempi di intervento**

1. Qualora il Presidente abbia richiamato due volte un Consigliere sulla inosservanza dei tempi di intervento stabiliti nel precedente articolo o questi non tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente può interdirlgli la parola per quella specifica discussione. In tal caso il Consigliere può appellarsi al Consiglio che procede ad immediata decisione, senza discussione.

## **Art. 69**

### **Chiusura della discussione**

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti, dopo l'eventuale replica da parte sua o del relatore e le eventuali controrepliche, dichiara chiusa la discussione.
2. La chiusura della discussione può, tuttavia, essere chiesta in qualunque momento dal Presidente o da cinque Consiglieri, salvo il diritto dei già iscritti a parlare. Sulla domanda di chiusura possono prendere la parola un Consigliere a favore ed uno contro; quindi il Consiglio decide con votazione per alzata di mano. Ciascun oratore non può parlare oltre dieci minuti.
3. Nel caso previsto dal comma precedente, se il Consiglio approva la chiusura della discussione, possono avere la parola il proponente, la Giunta e il relatore.
4. Dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per semplici dichiarazioni di voto.

## **Art. 70**

### **Dichiarazioni di voto**

1. I Consiglieri prima della votazione possono fare dichiarazioni di voto. La dichiarazione di voto consiste nel dare una succinta spiegazione del proprio voto.



2. Tali interventi non possono superare i limiti di tempo previsti dal Regolamento.
3. Nei casi in cui si procede a votazione per scrutinio segreto non sono ammesse dichiarazioni di voto.
4. Prima che abbia inizio la votazione, i Consiglieri possono dichiarare di astenersi dal voto rispettando, in tali interventi, i limiti di tempo previsti dal Regolamento.

## **CAPITOLO X** **Votazioni**

### **Art. 71**

#### **Votazioni palesi e votazioni per scrutinio segreto**

1. Si procede a votazione per discussione sui singoli punti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta, quando la votazione per discussione venga richiesta da uno o più Consiglieri.
2. I Consiglieri votano per alzata di mano, per alzata e seduta o ad alta voce, per appello nominale o con votazione elettronica.
3. Le sole deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto ai sensi dell'art. 42. Questa forma di votazione, viene, altresì, usata ogni volta che la legge espressamente lo prescrive.
4. Il voto per alzata di mano o per alzata e seduta è soggetto a controprova quando vi sia motivo di incertezza e, in ogni caso, quando la controprova sia richiesta prima della proclamazione del risultato.
5. Se rimanga ancora dubbio sul risultato della controprova, il Presidente dispone di procedere a votazione per appello nominale.
6. Si procede a votazione per appello nominale quando questa forma di votazione palese venga chiesta da almeno cinque Consiglieri.
- 6 bis. Le votazioni in videoconferenza sono effettuate in forma palese e per appello nominale. Il voto segreto, nei soli casi previsti dal Regolamento, può essere disposto solo se la piattaforma tecnologica lo consenta in sicurezza. E' consentito votare sulla proposta di deliberazione e sulla immediata eseguibilità con una sola chiamata allo scopo di snellire la procedura di videoconferenza.
7. In tal caso, dopo che il Presidente ha indicato il significato del "si" e del "no", il Segretario fa l'appello, il Sindaco e gli scrutatori controllano i voti e il Presidente ne proclama quindi l'esito.



## COMUNE DI COMACCHIO

Provincia di Ferrara

8. La votazione segreta è fatta a mezzo di schede. Il Presidente con l'assistenza dei tre Consiglieri scrutatori e del Segretario, procede al loro spoglio accertando che esse corrispondano al numero dei votanti e ne riconosce e proclama l'esito.
9. Nell'ipotesi in cui le schede deposte nell'urna non corrispondano al numero dei votanti, il Presidente dispone che la votazione venga ripetuta.
10. Le schede contestate o annullate sono vidimate dal Presidente, da uno scrutatore e dal Segretario e sono conservate nell'Archivio Comunale.
11. Qualunque sia il sistema di votazione adottato, il Presidente assistito dai tre scrutatori, accerta l'esito della votazione e lo proclama.

### **Art. 72**

#### **Validità delle deliberazioni**

1. Salvo i casi nei quali la legge prescriba un "quorum" particolare di maggioranza, nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei votanti.
2. I Consiglieri che dichiarino di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne accerta e ne proclama l'esito.
5. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.

### **Art. 73**

#### **Parità di voti**

1. Nel caso in cui una proposta abbia riportato un ugual numero di voti favorevoli e contrari, essa, non essendo stata approvata ne' respinta, può essere ripresentata al Consiglio in una successiva seduta ad iniziativa del Sindaco o della Giunta o a richiesta di una terza parte dei Consiglieri in carica.

### **Art. 74**

#### **Interventi nel corso della votazione**

1. Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni della legge o del Regolamento relative alla esecuzione della votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa.



## **Art. 75**

### **Ordine delle votazioni**

1. L'ordine delle votazioni su ogni argomento viene stabilito come segue:
  - a) la questione pregiudiziale;
  - b) la questione sospensiva;
  - c) gli emendamenti;
  - d) singole parti del provvedimento, quando questo si compone di varie parti o articoli o capitoli e la votazione per parti separate sia disposta dalla legge o venga chiesta da uno o più Consiglieri;
  - e) provvedimento nel suo complesso, con le variazioni introdotte dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.

## **Art. 76**

### **Proclamazione del risultato delle votazioni**

1. Il risultato delle votazioni, accertato nei modi indicati all'art. 78 del presente Regolamento, viene proclamato dal Presidente, previa dichiarazione dei presenti, degli astenuti, dei votanti dei voti resi pro e contro la proposta, con la seguente formula: "Il Consiglio approva" oppure "Il Consiglio non approva".

## **Art. 77**

### **Esito delle votazioni**

1. terminate le votazioni, il Presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne proclama l'esito. In caso di votazione a scrutinio segreto, se il numero dei voti è superiore al numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la rinnovazione.

## **Art. 78**

### **Contestazione dei risultati e della validità delle votazioni**

1. Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validità delle votazioni, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente può concedere la parola solo al Consigliere che solleva la contestazione, e ad un altro Consigliere per opporvisi.

## **Art. 79**

### **Dichiarazione di immediata eseguibilità**

1. Le deliberazioni, salvo diversa disposizione di legge, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili nei casi di motivata urgenza, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.



**CAPITOLO XI  
Processi verbali**

**Art. 80  
Compilazione verbali**

1. I processi verbali delle adunanze sono stesi dal Segretario, riportano la registrazione dello svolgimento, il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
2. Per la compilazione di detti verbali, il Segretario è coadiuvato dal personale della Segreteria Generale, ed, occorrendo, da altri impiegati.

**Art. 81  
Rinvio e modifica di deliberazioni**

1. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modificazioni o revoca di deliberazioni esecutive, si avranno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
2. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od atti di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.

**Art. 82  
Sottoscrizione dei verbali**

1. I processi verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

**Art. 83  
Approvazione e pubblicazione dei verbali**

1. Il Consiglio Comunale, nella prima seduta utile, approva i verbali delle sedute precedenti predisposti dalla Segreteria generale.
2. Dopo l'approvazione da parte del Consiglio Comunale i verbali sono pubblicati all'Albo Pretorio e vengono inseriti nel sito internet del Comune.



## CAPITOLO XII

### Organizzazione Gruppi Consiliari – Conferenza dei Capigruppo – Commissioni Consiliari

#### Art. 84

#### Gruppi Consiliari

1. La costituzione dei Gruppi Consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i Consiglieri eletti, e riportano di norma la medesima denominazione della lista di appartenenza che viene comunicata nel Consiglio di insediamento al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il Consigliere che intenda appartenere ad un Gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio e al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo Gruppo.
3. Ciascun Gruppo deve essere costituito da almeno due Consiglieri.
4. Nel caso in cui una lista presentata alle elezioni, abbia ottenuto un solo Consigliere oppure una lista, inizialmente rappresentata da due o più Consiglieri, si sia ridotta ad uno solo nel corso del quinquennio a seguito di passaggio ad altro o altri gruppi dei suoi Consiglieri, all'unico Consigliere sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un Gruppo Consiliare.
5. E' consentita la costituzione di un "Gruppo Misto", così denominato, composto da Consiglieri appartenenti a liste che abbiano singolarmente ottenuto un solo rappresentante in Consiglio e da Consiglieri receduti da altri Gruppi oppure solo da questi ultimi.
6. I Gruppi Consiliari si riuniscono su richiesta in una sala del Palazzo Municipale, all'uopo destinata.
7. Ciascun Gruppo comunica al Sindaco il nome del rispettivo Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano del Gruppo, ovvero colui che ha ottenuto il maggior numero di preferenze all'interno delle liste rappresentate nel Gruppo. La sostituzione e/o le successive sostituzioni dei Capigruppo vengono comunicate al Presidente del Consiglio.
8. Ai Gruppi Consiliari in sede di bilancio di previsione vengono garantite le necessarie risorse finanziarie.

#### Art. 85

#### Conferenza dei Capigruppo

1. E' Istituita la Conferenza dei Capigruppo, presieduta dal Presidente del Consiglio o in caso di suo impedimento da un Vice Presidente.



2. In caso di assenza del Capigruppo può partecipare con delega alle sedute altro Consigliere da questi designato appartenente allo stesso Gruppo Consiliare.
3. Alle sedute della Conferenza dei Capigruppo può partecipare il Sindaco o suo delegato, senza diritto di voto.
4. Essa è convocata dal suo Presidente ad esprimere pareri sui seguenti argomenti:
  - calendario e programmazione dei lavori del Consiglio Comunale;
  - richieste da avanzare alla Giunta al fine di assicurare ai gruppi ed ai Consiglieri i mezzi e gli strumenti necessari al loro funzionamento ed all'espletamento del loro mandato.
5. La Conferenza dei Capigruppo è altresì organismo consuntivo del Presidente, volto ad assicurare la programmazione ed il buon andamento dei lavori del Consiglio.
6. La Conferenza dei Capigruppo ha funzione di Commissione per la formazione e l'aggiornamento del presente Regolamento nonché per l'interpretazione di norme contenute nello stesso e sulle quali sussistono divergenti opinioni di singoli Consiglieri o di Gruppi.
7. La Conferenza dei Capigruppo deve essere convocata entro 7 giorni, qualora venga richiesto da almeno tre Capigruppo, con proposta motivata.
8. La partecipazione alle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è equiparata ad ogni effetto alla partecipazione alle sedute delle Commissioni Consiliari permanenti per cui si osservano le norme di funzionamento stabilite per le medesime.
9. Alla Conferenza dei Capigruppo partecipa, a richiesta del Presidente del Consiglio e in veste di consulente, il Segretario Comunale. L'eventuale verbale viene redatto dal Segretario o da un Funzionario o impiegato da questi delegato.

## **Art. 86**

### **Suddivisione delle Commissioni Consiliari**

1. Le Commissioni Consiliari si suddividono in:
  - a. Conferenza dei Capigruppo;
  - b. Commissioni Consiliari permanenti;
  - c. Commissioni previste da leggi nazionali o regionali;
  - d. Commissioni previste da norme di altri Regolamenti Comunali;
  - e. Commissioni costituite per problemi particolari;
  - f. Commissioni d'indagine;
  - g. Commissioni aventi funzioni di controllo e garanzia;
2. L'individuazione o conferma delle Commissioni di cui al punto precedente viene fatta annualmente e le stesse devono essere individuate quali organismi collegiali indispensabili ai sensi dell'art. 96 T.U.E.L. n. 267/2000.
3. I componenti dimissionari possono sempre essere sostituiti.



## **Art. 87**

### **Commissioni Consiliari permanenti**

1. Le Commissioni Consiliari sono organismi interni del Consiglio Comunale ed esercitano funzioni consultive e preparatorie degli atti e dei provvedimenti consiliari e di controllo sull'attività dell'Amministrazione Comunale, presentano al Consiglio Comunale le relazioni e le proposte sugli oggetti loro assegnati nonché i documenti che ritengono opportuni nelle materie di loro competenza.

## **Art. 88**

### **Composizione delle Commissioni consiliari permanenti**

1. La composizione numerica delle Commissioni permanenti è stabilita dal Consiglio e la nomina è effettuata, su designazione dei Gruppi, in proporzione alla consistenza numerica dei Gruppi stessi.
2. Ogni Gruppo ha diritto di essere rappresentato in ciascuna Commissione ed è ammessa la possibilità per ciascun Consigliere, di far parte, contemporaneamente, di più Commissioni. Nella composizione delle Commissioni sarà assicurata la rappresentanza di genere se possibile.
3. Alle sedute delle Commissioni Consiliari possono essere invitati gli Assessori competenti per materia e il Presidente del Consiglio Comunale.

## **Art. 89**

### **Nomina delle Commissioni consiliari permanenti**

1. Entro un mese dall'insediamento del Consiglio Comunale, i Capigruppo trasmettono al Presidente del Consiglio i nominativi dei propri rappresentanti nelle Commissioni Consiliari nel numero spettante in base all'articolo precedente.
2. Ogni rappresentante di gruppo in Commissione è portatore di tanti voti quanti sono i seggi consiliari degli appartenenti allo stesso Gruppo in Consiglio Comunale. Il Presidente del Consiglio provvede a porre all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la nomina delle Commissioni Consiliari come presa d'atto del Consiglio medesimo.
3. Le Commissioni Consiliari restano in carica e vengono rinnovate con la stessa cadenza del Consiglio.
4. E' data facoltà ai Gruppi di sostituire i propri rappresentanti o di delegare altri membri esclusivamente facenti parte del medesimo Gruppo Consiliare.



## Art. 90

### **Elezione del Presidente delle Commissioni Consiliari permanenti**

1. Ad avvenuta costituzione delle Commissioni Consiliari il Consiglio Comunale elegge fra i membri delle rispettive Commissioni, il Presidente e il Vice Presidente. In caso di loro assenza o impedimento presiede il Consigliere anziano tra i componenti della Commissione stessa.
2. Il Presidente del Consiglio non può assumere la carica di Presidente o Vice Presidente di alcuna Commissione.
3. Il Presidente resta in carica per lo stesso periodo della Commissione Consiliare; può essere revocato dal Consiglio Comunale, con voto espresso dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri.

## Art. 91

### **Sedute Commissioni consiliari permanenti**

1. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo il caso in cui la Commissione, con provvedimento motivato, decida di procedere con seduta segreta.
- 1 bis. Qualora per ragioni di carattere speciale che coinvolgano l'intera comunità oppure siano dettate da disposizioni nazionali, l'adunanza delle Commissioni debba tenersi eccezionalmente in luogo diverso dalla sede comunale oppure in videoconferenza, la pubblicità è assicurata con la pubblicazione sul sito del Comune dell'esito delle sedute delle Commissioni in apposita sezione attraverso verbale o registrazione diffusa in differita.
2. La seduta si svolge in forma segreta su proposta del Presidente, quando la Commissione dibatte fatti inerenti persone.
3. Alle sedute delle Commissioni Consiliari possono essere invitati tecnici, esperti e funzionari dalle Commissioni stesse.
4. Le sedute delle Commissioni Consiliari vengono convocate dal Presidente di propria iniziativa mediante comunicazione scritta contenente l'elencazione degli argomenti da trattare, da inviare ai membri almeno due giorni prima della data fissata per la seduta. Il Presidente è altresì tenuto a convocare la Commissione entro 20 giorni su richiesta di un quinto dei membri della Commissione o di un quinto dei Consiglieri Comunali. Il Presidente può altresì trasmettere eventuali proposte, bozze di deliberazione o documenti ritenuti utili per la discussione.
5. In caso di comprovati motivi d'urgenza l'avviso di convocazione, con il relativo ordine del giorno, deve essere consegnato almeno 24 ore prima della seduta. Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri iscritti all'ordine del giorno.



## **Art. 92**

### **Funzioni delle Commissioni consiliari permanenti**

1. Le Commissioni consiliari, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, hanno il compito:
  - a) di esaminare ed approfondire, in sede referente, questioni di interesse dell'Amministrazione loro deferite dal Consiglio e o dalla Giunta o dal Sindaco;
  - b) di assumere diretta conoscenza dell'andamento e delle questioni concernenti enti, aziende, consorzi, società, ed altre forme associative a cui il Comune è interessato;
  - c) di svolgere di propria iniziativa un esame su materie ed argomenti che ritengono di particolare interesse per la cittadinanza;
  - d) di proporre la costituzione di Commissioni particolari su problemi specifici, limitate nel tempo.
2. Ogni Commissione Consiliare tramite il suo Presidente può proporre al Presidente del Consiglio Comunale di inserire all'ordine del giorno del Consiglio oggetti di cui ai precedenti punti a), b), c), d).
3. Nelle Commissioni Consiliari permanenti viene considerato come numero legale per la validità della seduta la maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.
4. Il Segretario della Commissione redige, su apposito registro numerato, il verbale della seduta.

## **Art. 93**

### **Commissioni previste da leggi nazionali o regionali**

1. Le Commissioni previste da leggi nazionali o regionali vengono elette con le norme previste dalle leggi stesse.
2. Qualora tali leggi non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio Comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza. Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.

## **Art. 94**

### **Commissioni previste da Regolamenti Comunali**

1. Le Commissioni previste da altri Regolamenti Comunali vengono elette con le norme previste dai Regolamenti stessi. Qualora tali Regolamenti non prevedano specifica normativa, decide il Consiglio Comunale di volta in volta a maggioranza assoluta, garantendo la presenza della minoranza. Lo stesso dicasi circa le norme di funzionamento.



## **Art. 95**

### **Elezioni del Presidente delle Commissioni**

1. Tutte le Commissioni di cui ai due articoli precedenti hanno un Presidente, eletto a maggioranza semplice in seno alla Commissione stessa, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.
2. In ogni Commissione di cui ai due articoli precedenti viene considerato come numero legale per la validità della seduta la maggioranza assoluta dei suoi componenti, fatte salve esplicite diverse disposizioni di legge o di regolamento.

## **Art. 96**

### **Commissioni costituite per problemi particolari**

1. Possono essere costituite, previo parere favorevole della competente Commissione Consiliare, Commissioni su problemi particolari.
2. Tali Commissioni vengono nominate dal Consiglio Comunale che fissa le norme di funzionamento e la durata in carica delle Commissioni stesse.

## **Art. 97**

### **Commissioni d'indagine**

1. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull'attività dell'Amministrazione assoggettate alla disciplina prevista per le altre Commissioni Consiliari.
2. Nella deliberazione di istituzione della Commissione, il Consiglio determina, altresì, il tempo assegnato alla stessa per portare a compimento i propri lavori.

## **Art. 98**

### **Commissione di controllo e garanzia**

1. Nell'ambito delle Commissioni Consiliari il Consiglio può istituire la Commissione Consiliare di controllo e garanzia, avente carattere permanente. La presidenza della Commissione è attribuita alle opposizioni in relazione alle forme di garanzia e di partecipazione che la legge assicura alle stesse.
2. Le modalità di convocazione, funzionamento ed i compiti della Commissione sono disciplinati nell'atto consiliare istitutivo della stessa.



## **Art. 99**

### **Segretario delle Commissioni Consiliari**

1. Il Segretario della Commissione di norma è un membro individuato all'interno della stessa.
2. Ad ogni Commissione Consiliare può essere assegnato dalla Giunta in qualità di Segretario un funzionario scelto fra i dipendenti dell'Amministrazione, fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento.

## **CAPITOLO XIII**

### **Disposizioni finali**

## **Art. 100**

### **Rinvio dinamico**

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ed al vigente Statuto.
2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali. Nelle more di adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

## **Art. 101**

### **Entrata in vigore**

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal Consiglio, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, in "Amministrazione Trasparente", "Disposizioni Generali", "Atti Generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.
3. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale.